

Istituto d'Istruzione Superiore Faicchio con sede coordinata di Castelvenero

Istituto Tecnico per il Turismo

Istituto Professionale Servizi Socio Sanitari – Odontotecnico

Istituto Professionale Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera

Corso Serale **IPSEOA** Castelvenero

Corso Serale **Servizi Socio- Sanitari** Faicchio

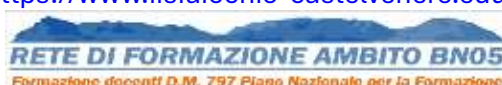
Faicchio: Via Raffaele Delcogliano e Aldo Iermano cap. 82030 tel. +39 0824863478

Castelvenero: Piazza dei Caduti, cap. 82037 tel. +39 0824940154

Codice fiscale: 90003320620 - Codice meccanografico: BNIS02300V - Codice unico di fatturazione (CUF): UFAQE8

Email: bnis02300v@istruzione.it - Posta elettronica certificata (PEC): bnis02300v@pec.istruzione.it

<https://www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it>



Circ. n. 35

Faicchio, 27/09/2025

Al sito WEB:

www.iisfaicchio-castelvenero.edu.it

AI DOCENTI

AL DSGA

AL PERSONALE ATA

AI GENITORI

AGLI STUDENTI

OGGETTO: Pensionamenti scuola 2026, pubblicata la circolare: domande di cessazione entro il 21 ottobre.

Si comunica che in data 25 settembre 2025 è stato pubblicato il [decreto ministeriale n. 182](#) sulle **cessazioni dal servizio** del personale scolastico dal **1° settembre 2026** e la relativa [circolare con le](#) indicazioni operative.

SCADENZE E TIPOLOGIE DI DOMANDA

Il **Personale docente, educativo, ATA**, dal **26 settembre al 21 ottobre 2025**, può presentare le istanze di:

- cessazione per **dimissioni volontarie**;
- eventuale **revoca** delle istanze precedentemente inoltrate;
- trasformazione del rapporto di lavoro a **tempo parziale** con contestuale attribuzione del trattamento pensionistico da parte del personale che abbia i requisiti per la pensione anticipata (41 anni e 10 mesi per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini) e non ancora compiuto il 67° anno di età;

- domande di **permanenza in servizio** del personale impegnato in progetti didattici internazionali o per raggiungere il minimo contributivo.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE.

Tipologie di istanza di cessazione dal servizio presenti in Polis

1. “Ordinaria”:

- con i requisiti di vecchiaia (**67 anni**)* o per la pensione anticipata (**41 aa e 10 mm per le donne - 42aa e 10 mm per gli uomini o a 64 anni** con almeno 20/25 anni di contribuzione per coloro che sono nel sistema contributivo puro, a condizione che l'assegno pensionistico sia pari o superiore a 3 volte l'assegno sociale);
- in assenza delle condizioni per la maturazione del diritto a pensione;
- per il personale già trattenuto in servizio negli anni precedenti.

2. **Quota 100** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2021**).

3. **Quota 102** (requisiti maturati entro il **31 dicembre 2022**).

4. **Quota 103** (pensione anticipata flessibile, requisiti da maturare entro il **31 dicembre 2023**).

5. **Quota 103 con calcolo contributivo** (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno **2024**);

6. **Quota 103 con calcolo contributivo** (pensione anticipata flessibile, con requisiti da maturare nell'anno **2025**);

7. **Opzione donna** (calcolo contributivo): **35 anni di contributi e 58 anni d'età** anagrafica entro il **2021** o **60 anni** entro il **2022** o **61 anni** nel 2023 e 2024; dal 2022 l'opzione è riservata ad alcune tipologie di lavoratrici (caregiver, invalide, ecc) ed è prevista la riduzione di un anno di età anagrafica per ogni figlio fino a un massimo di due.

* L'accesso, a domanda, alla pensione di vecchiaia, per il personale che svolge **attività gravose** e addetto a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a condizione che sia in possesso di un'anzianità contributiva pari ad **almeno 30 anni** entro il 31 agosto 2025, è consentito al raggiungimento di **66 anni e 7 mesi di età**. Allo scopo è necessaria una certificazione su modulistica INPS (modello AP116) con attestazione da parte del datore di lavoro attestante il riconoscimento dello svolgimento di attività gravose. Per tale fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni in materia di cumulo.

In presenza di istanze di dimissioni volontarie finalizzate sia alla pensione anticipata ordinaria che alla pensione **quota 100 o 102 o 103** o “pensione anticipata flessibile” o “**opzione donna**”, queste ultime verranno considerate **in subordine** alla prima istanza.

Nella richiesta gli interessati devono:

- **esprimere l'opzione** per la cessazione dal servizio, ovvero per la permanenza a tempo pieno, nel caso fossero accertate circostanze ostative alla concessione del part-time;
- dichiarare espressamente la volontà di cessare comunque o di permanere in servizio una volta che sia stata accertata la **eventuale mancanza dei requisiti**.

Domande al di fuori della piattaforma Polis:

- Al **personale in servizio all'estero** è consentito presentare l'istanza all'Ufficio territorialmente competente in formato analogico o digitale.

- Le domande di **permanenza in servizio** devono essere presentate in formato analogico o digitale all'Ufficio territorialmente competente

L' **Accertamento del diritto al trattamento pensionistico**: sarà effettuato da parte dell'INPS entro il termine ultimo del **21 aprile 2026** e trasmesso al Ministero dell'istruzione e del merito, per la successiva comunicazione al personale.

Risoluzione unilaterale. Essendo abolito dal 2025, ai fini pensionistici, il limite ordinamentale a 65 anni, l'Amministrazione procederà alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro per l'anno 2026 qualora la lavoratrice o il lavoratore compia **67 anni entro il 31 agosto 2026** e abbia maturato il **requisito minimo per la pensione di vecchiaia** (20 anni di contribuzione e, per coloro che ricadono nel sistema contributivo puro, importo minimo pari all'assegno sociale).

APE sociale. Si tratta di disposizione confermata anche per il 2025. L'istanza di cessazione può essere presentata, in **formato analogico o digitale entro il 31 agosto 2026**, previo il riconoscimento del diritto da parte dell'INPS, dalle lavoratrici e dai lavoratori che abbiano un'età anagrafica minima di **63 anni e 5 mesi**. Il requisito contributivo è di almeno **30 anni di contributi** per caregiver e invalidi, di **36 anni** per coloro che svolgono da almeno sei anni in via continuativa attività c.d. gravose (**docenti scuola infanzia e primaria**)

TFS e TFR. Per certificare i dati di fine rapporto di lavoro e avviare il processo di liquidazione del Trattamento di Fine Servizio (TFS) o Trattamento di Fine Rapporto (TFR) l'istituzione scolastica dovrà compilare sul sistema Nuova Passweb dell'INPS l' "ultimo miglio TFS/TFR"

Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Maria Ester Riccitelli

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3 comma 2, D.Lgs. n. 39/1993